

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409B

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.90.5/A14000.214/2016C/A14000.19

Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili dei Servizi SIAN
e Veterinari di area A, B e C
Ai Referenti dei gruppi di progetto PAISA

delle ASL del Piemonte

Al Direttore IZS PLV
Al Direttore ARPA Piemonte

SEDE

**Oggetto: Applicazione Regolamento (UE) 2017/625, Dlgs 27/2021 e DL 42/2021 –
chiarimenti**

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 42 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" (GU serie generale n.72 del 24/03/2021), in vigore dal 25 marzo 2021, che modifica l'art. 18 del Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, è stata ripristinata l'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della Legge 283/1962 e s.m.i..

Nella stessa norma, all'art.1 comma c) viene inoltre fatta salva anche l'applicazione delle disposizioni di esecuzione dei suddetti articoli confermando l'obiettivo, da parte del legislatore, di reintrodurre il dispositivo sanzionatorio penale abrogato dal Dlgs 27/2021, assicurandone l'efficacia mediante l'applicazione delle norme di esecuzione.

La sovrapposizione delle due norme crea difficoltà interpretative sulla procedura da adottare, in particolare per i controlli ufficiali basati sul prelievamento di campioni.

L'esigenza di non interrompere tale attività e la permanenza nel nostro ordinamento dell'articolo 5 della L. 283/1962 e dei reati previsti dal codice penale a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, impongono l'adozione di garanzie difensive costituzionalmente asseverate, in assenza delle quali si rischierebbe di inviare notizie di reato inutilizzabili dall'Autorità Giudiziaria con il rischio di lasciare impunte anche gravi violazioni.

Alla luce di quanto espresso e nelle more della conversione del DL 42/2021 e di eventuali altri provvedimenti normativi, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. campionamento per la ricerca di pericoli per i quali sono previsti limiti da cui possono conseguire notizie di reato e/o possibili contenziosi con gli operatori del settore alimentare, per i quali si deve garantire il diritto alla difesa:
 - analisi per le quali non è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci (es. analisi microbiologiche), della deperibilità dei campioni o delle merci: campionamento in unica aliquota, con convocazione delle

parti interessate (indicare giorno/ora e luogo). Sul verbale di prelievo dovrà essere precisato che l'avviso per presenziare alle analisi è stato dato a tutela del diritto di difesa costituzionalmente sancito. Contemporaneamente viene prelevata, ove sia disponibile materiale sufficiente, e lasciata a disposizione dell'OSA una seconda aliquota per consentire l'eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia ai fini della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021). Tale aliquota non viene prelevata in caso di espressa rinuncia dell'OSA o di un suo legale rappresentante (rinuncia che deve essere annotata sul verbale di prelievo).

- Analisi per le quali è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico (es. analisi chimiche): campionamento in 4 o 5 aliquote (salvo che il Laboratorio non abbia preventivamente previsto aliquote aggiuntive per le prove di conferma). Sul verbale di prelievo dovrà essere precisato che si tratta di analisi ripetibile e che il numero di aliquote prelevate è funzionale a garantire il diritto alla difesa e l'attività dell'Autorità Giudiziaria.
In questo caso l'aliquota lasciata a disposizione dell'OSA consente l'eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia ai fini della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021).

2. Campionamento finalizzato a monitoraggi conoscitivi, alla verifica di criteri di igiene di processo o qualora non siano presenti limiti di legge (sia chimici che microbiologici), per i quali si applicano le disposizioni del Dlgs 27/2021:

- campionamento in aliquota unica, senza convocazione delle parti. Contemporaneamente viene prelevata, ove sia disponibile materiale sufficiente, e lasciata a disposizione dell'OSA una seconda aliquota per consentire l'eventuale esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia ai fini della controperizia (art.7 Dlgs 27/2021). Tale aliquota non viene prelevata in caso di espressa rinuncia dell'OSA o di un suo legale rappresentante (rinuncia che deve essere annotata sul verbale di prelievo).

La tabella fornisce un riepilogo schematico delle modalità di campionamento.

| Ambito di campionamento | Riproducibilità esito analitico | N° aliquote da prelevare | N° aliquote da inviare al laboratorio | Note |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| ANALISI MICROBIOLOGICA: Campione prelevato in COMMERCIALIZZAZIONE/ DISTRIBUZIONE | NO | 1+1 aggiuntiva per l'OSA (ove possibile*) | 1 | Analisi Unica ed Irripetibile con convocazione delle parti interessate. |
| ANALISI MICROBIOLOGICA: Campione prelevato in PRODUZIONE | NO | 1+1 aggiuntiva per l'OSA (ove possibile*) | 1 | Aliquota unica senza convocazione della parte interessata. |
| ANALISI CHIMICA: Campione prelevato in COMMERCIALIZZAZIONE/ DISTRIBUZIONE/ PRODUZIONE | SI | 3/4+1 aggiuntiva per l'OSA (ove possibile*) | 3/4 | |
| Campione prelevato nell'ambito di PIANI DI MONITORAGGIO/ CONOSCITIVI | --- | 1+1 aggiuntiva per l'OSA (ove possibile*) | 1 | Aliquota unica senza convocazione della parte. |

*Laddove opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, occorre lasciare 1 aliquota all'OSA per l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato (controperizia).

Il laboratorio indica nel rapporto di prova il risultato analitico ed il riferimento normativo. Nel caso in cui il risultato superi il limite previsto dalla normativa, il laboratorio comunica via PEC all'Autorità Competente (AC) l'esito analitico ed i relativi limiti. La valutazione del risultato analitico e le decisioni sulle eventuali misurazioni da adottare, ai sensi degli articoli 138 e 139 del reg.UE 2017/625, sono in capo all'AC che ha disposto il campionamento.

L'AC comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.

Qualora l'esito analitico risulti sfavorevole, con accertamento di non conformità per parametri di sicurezza in alimenti per i quali possono derivare pericoli o rischi per la salute del consumatore con conseguenti notizie di reato e/o possibili contenziosi con gli operatori del settore alimentare, l'AC ne deve dare comunicazione il più tempestivamente possibile alle parti interessate, tramite PEC o raccomandata A/R, indicando il diritto alla controperizia documentale.

In seguito al rilievo di non conformità in piani di monitoraggio, nel corso di analisi per la verifica di criteri di igiene di processo o in mancanza di limiti di legge, anche in assenza di pericolo per la salute, gli OSA possono comunque richiedere la controperizia documentale.

Si precisa che l'esame documentale della controperizia prevede l'accesso alle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L'esame documentale viene richiesto all'AC che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole.

Si allegano alla presente, i modelli dei verbali di campionamento microbiologico, chimico e MOCA modificati alla luce di quanto sopra riportato.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.

Bartolomeo Griglio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.